



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

GENNAIO 2017



FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	11
PARTE SECONDA – TABELLE	15
Prima Sezione - Relazioni annunciate	15
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	26

Nota introduttiva

Con il presente *Focus*, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* intende dar conto delle relazioni annunciate nel **gennaio 2017**, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di **gennaio** 2017 si segnala:

1. *In breve*

La **prima relazione** ([Doc. CCXLIX, n. 1](#)), *sull'attività svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni* prevista nel decreto-legge n. 21 del 2012, che è intervenuto sulla disciplina della c.d. *golden share*, descrive, tra l'altro, le azioni di verifica del Governo (sulle partecipazioni o acquisizioni da parte di società estere, sui trasferimenti all'estero di centri decisionali o produttivi, sugli investimenti in energia, trasporti e telecomunicazioni, sulle *joint venture* con rischio di perdita di *know-how*) finalizzate a salvaguardare le dinamiche di mercato e a proteggere gli assetti strategici nazionali rispetto a manovre acquisitive. Nella relazione si auspica che il meccanismo, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, possa operare, soprattutto nei settori della difesa e della sicurezza, in una fase antecedente rispetto a quella attualmente prevista, in modo da accompagnare le scelte più importanti della vita delle aziende interessate. Si evidenzia, inoltre, la difficoltà di operare su un piano esclusivamente nazionale e in assenza di una politica industriale comune a livello europeo, nonché le criticità nell'interpretazione delle norme comunitarie sulle concentrazioni. La relazione riferisce in merito alla quota crescente di medie imprese italiane sotto controllo estero.

La relazione in oggetto, con dati relativi al periodo compreso tra il 3 ottobre 2014 e il 30 giugno 2016, è prevista, come accennato, dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, che ha riformulato l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio dei poteri speciali dello Stato con l'obiettivo di rendere compatibile la disciplina nazionale previgente con la normativa europea.

L'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012 dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno (a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso), il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmetta alle Camere una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri speciali conferiti al Governo sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che ne hanno motivato l'esercizio.

Il documento, suddiviso in nove Capi, riferisce, in particolare, sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti e sui risultati conseguiti dall'avvio formale delle attività, avvenuto il 3 ottobre 2014, fino al 30 giugno 2016.

Il Capo I ricostruisce il contesto normativo e istituzionale di riferimento e dà conto in particolare degli atti normativi finalizzati all'attuazione del decreto-legge n. 21.

Il Capo II descrive le azioni intraprese e le finalità a esse sottese, sottolineando come l'afflusso di capitali stranieri costituisca un fattore moltiplicatore per la competitività delle imprese italiane nei mercati internazionali, in un contesto d'incertezza sull'andamento della domanda interna.

Il Capo III illustra mediante appositi grafici dati numerici relativi agli specifici settori di intervento. Il Capo IV riassume gli elementi fondanti e gli esiti di ciascuna procedura,

mentre il Capo V riferisce in merito a due casi esaminati l'uno del 2013 e l'altro nel 2014, prima che fosse costituito il Comitato di coordinamento interministeriale¹.

Il Capo VI riassume le finalità sottese all'azione del Governo. Al riguardo, la relazione rileva che le realtà aziendali nei settori della difesa e della sicurezza si presentano abbastanza consistenti e variegate, possedendo (indipendentemente dalla loro dimensione) *know-how* ed esclusive che costituiscono dei patrimoni di inestimabile valore economico e sociale.

Il Capo VII, alla lettera a), riporta le valutazioni svolte circa la compatibilità delle disposizioni del decreto-legge n. 21 del 2012 sull'esercizio dei poteri speciali con quelle contenute nella legge n. 185 del 1990 sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, mentre alla lettera b) riferisce in merito alla Procedura d'infrazione 2009/2255, aperta con riferimento alla normativa in materia di poteri speciali del Governo nei confronti di determinate imprese, per la salvaguardia di interessi nazionali, stabilita dalla disciplina allora prevista dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in quanto ritenuta lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato UE. A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 21, la Commissione europea nel 2012 ha ufficialmente sospeso il deposito del ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. In seguito, con riferimento alla nuova normativa, sono stati forniti chiarimenti su questioni oggetto di specifiche richieste informali della Commissione europea (Direzione Mercato interno) sulle quali è ancora in corso attività istruttoria. Ad oggi la procedura d'infrazione ancora non è stata formalmente archiviata, pur non dstando, secondo quanto riferito, particolare preoccupazione.

Nel Capo VIII, al numero 1 si osserva che, al fine di facilitare la condivisione dei documenti fra i componenti del Comitato di coordinamento, è stata avviata la creazione di una piattaforma informatica relativa a un sistema di gestione documentale e archiviazione digitale, mentre al numero 2) sono formulate proposte volte a potenziare il nucleo

¹ Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 ha previsto la costituzione di un Comitato di coordinamento interministeriale e ha individuato il Dipartimento per il coordinamento amministrativo quale ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile dell'istruttoria nonché del supporto giuridico e amministrativo al Comitato di coordinamento medesimo. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 ha istituito il Comitato, presieduto dal vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri a ciò delegato e composto dai responsabili degli uffici dei Ministeri competenti per materia e delle strutture interessate della Presidenza del Consiglio dei ministri.

specializzato dedicato al monitoraggio dei “settori rilevanti” per anticipare e istruire i singoli casi.

Al Capo IX, infine, il documento, dopo aver segnalato la difficoltà di operare su un piano esclusivamente nazionale, si sofferma sul fenomeno delle acquisizioni di quote di controllo di imprese italiane da parte di società estere, riportando i dati contenuti in una indagine Mediobanca – Unioncamere, dai quali emerge che nel periodo 2004-2013 la quota di medie imprese italiane sotto controllo estero è cresciuta dal 28,5 al 36,2 per cento. Per le industrie manifatturiere, nello stesso periodo, la percentuale è salita dal 14,3 al 26,7 per cento. Il fenomeno è proseguito nel periodo 2014-2016, coinvolgendo molte medie e grandi imprese italiane.

2. *In breve*

La relazione ([Doc. CCX, n. 4](#)) sull'attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa nell'anno 2015, dopo aver ricostruito la costituzione della società, informato sul bilancio di esercizio 2015 e sull'incorporazione dell'ARCUS nella società *in house* del Mibact ALES S.p.A., dà conto dell'attività aziendale: la stipula della convenzione tra Arcus e MiBACT per la promozione del mecenatismo in base al progetto "Art Bonus", la stipula di convenzioni relative ad interventi precedentemente programmati dei quali si indicano le finalità, i destinatari e gli importi e le presentazioni di progetti completati.

La relazione, che **segna la conclusione di un obbligo**, è trasmessa, da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in base all'articolo 10, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali), che autorizza il Ministro per i beni e le attività culturali a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa", avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali; il medesimo articolo 10, al comma 8, dispone che il Ministro presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società.

Il comma 322 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha disposto la fusione per incorporazione dell'ARCUS S.p.A., nella società "ALES - Arte Lavoro e Servizi S.p.A", in deroga agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, con effetto (comma 324) a far data dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto della società ALES nel registro delle imprese. La società ARCUS è pertanto venuta meno, con contestuale cessazione dei suoi organi amministrativi e di controllo dalla carica, il 19 marzo 2016.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

In breve

La previsione di nuove relazioni è contenuta in questo mese in sei leggi di ratifica; ciascuna legge quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa e prevede che il Ministro competente monitori gli oneri stessi e riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o stiano per verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la legge dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riduca con decreto, nella misura necessaria alla copertura del maggior onere, le dotazioni finanziarie destinate a determinate finalità. La legge stabilisce, infine, che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure per la copertura del maggior onere.

Si segnala che questi obblighi di relazione rispecchiano quanto era previsto al comma 12 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, prima della sua modifica ad opera della legge n. 163 del 2016². Le nuove disposizioni prevedono, ora, in

²Il testo del comma 12 precedente alla modifica recitava: “La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi”.

L'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 163 del 2016 ha sostituito integralmente il comma 12 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, aggiungendo altresì i commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*. Il nuovo testo del comma 12 prevede ora che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

Il comma 12-*bis* stabilisce che, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda con proprio decreto, sentito il Ministro competente, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196, norma che individua le spese inderogabili non suscettibili di rimodulazione. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla sopra ricordata lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei relativi decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. In particolare, il comma 12-*bis* dispone che gli schemi di decreto siano corredati da un'apposita relazione in cui vengano illustrate le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine sopraindicato, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

Secondo il disposto del comma 12-*ter*, nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure

via generale che, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze riduca con decreto gli stanziamenti rimodulabili iscritti nello stato di previsione del Ministero competente. Qualora tali stanziamenti non siano sufficienti si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa trasmissione dei relativi schemi per l'espressione del parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili iscritti anche in altri stati di previsione della spesa. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio e per gli esercizi successivi a quello in corso si procede mediante iniziative legislative³.

Di seguito si riportano le previsioni di nuove relazioni nel mese di **gennaio** 2017 :

1. La relazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 21 dicembre 2016, n. 246, recante “ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012”. La legge all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa. Il comma 2 prevede che il Ministro dell'interno provveda, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al monitoraggio degli oneri conseguenti e riferisca in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, la norma dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provveda con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle

di cui al comma 12-bis, si procede ai sensi del comma 13, ossia mediante idonee iniziative legislative volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Per gli esercizi successivi a quello in corso, il comma 12-quater stabilisce che si provveda alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

³ Rinvia a queste disposizioni la legge 5 gennaio 2017, n. 13, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016”, che, all'articolo 3, comma 3, dispone che qualora gli oneri quantificati dal comma 2 del medesimo articolo 3 siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si provveda ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della legge n. 196.

dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" e, comunque, della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno. La norma precisa che si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce, infine, che il **Ministro dell'economia e delle finanze** riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle *cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2*.

Obblighi di relazione di analogo tenore sono stati introdotti, rispettivamente:

2. dall'articolo 3, comma 3, della legge 21 dicembre 2016, n. 247, concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013";
3. dall'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 2016, n. 249, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force (MLF)*, con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014";
4. dall'articolo 3, comma 3, della legge 21 dicembre 2016, n. 250, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012";
5. dall'articolo 3, comma 3, della legge 21 dicembre 2016, n. 252, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015";
6. e dall'articolo 3, comma 3, della legge 21 dicembre 2016, n. 258, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la

Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009”.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI
DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 900	D.LGS. 66/1999 art. 12 co. 1 ⁴	Relazioni su inchieste relative ad incidenti aerei - predisposta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all'incidente occorso all'aeromobile A320 marche G-EZTC, sull'aeroporto di Milano Malpensa, il 12 agosto 2013	19/12/2016 10/01/2017 n. 737	8 ^a	Eventuale
Doc. CLVI, n. 4	L. 230/1998 art. 20 co. 1	Organizzazione, gestione e svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza <i>(anno 2015)</i>	19/12/2016 10/01/2017 n. 737 ⁵	1 ^a	Annuale 30 giugno

⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

⁵ L'articolo 2112, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha previsto che il Presidente del Consiglio presenti entro il 30 giugno una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza "in tempo di guerra e di grave crisi internazionale".

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXLIX, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D.L. 21/2012 art. 3-bis co. 1	Attività svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni <i>(dati aggiornati al 30 giugno 2016)</i>	22/12/2016 11/01/2017 n. 738	1 ^a 4 ^a 5 ^a 6 ^a 8 ^a 10 ^a	Annuale 30 giugno
Doc. LXXVIII, n. 4	L. 241/1990 art. 27 co. 5	Trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione <i>(anno 2015)</i>	09/01/2017 17/01/2017 n. 741	1 ^a	Annuale
Doc. LXXXVII- bis, n. 5	L. 234/2012 art. 13 co. 1 ⁶	Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea <i>(anno 2017)</i>	17/01/2017 18/01/2017 n. 743	14 ^a	Annuale

⁶ La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente. Nello specifico, l'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione indicante: gli orientamenti e le priorità che l'Esecutivo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa, con particolare e specifico rilievo alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto - o intende assumere - in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

Una relazione di analogo contenuto era prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della stessa legge n. 234 del 2012.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. LXXIII- bis, n. 16</u>	L. 234/2012 art. 14 co. 1 ⁷	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea <i>(quarto trimestre 2016)</i>	20/01/2017 26/01/2017 n. 750 ⁸	Tutte	Trimestrale
<u>Doc. CLI, n. 4</u>	D.LGS. 165/2001 art. 53 co. 16	Dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e ai consulenti e collaboratori esterni <i>(anno 2015)</i>	23/01/2017 31/01/2017 n. 751 ⁹	1 ^a	Annuale

⁷ La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nell'articolo 15-bis, co. 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente.

L'articolo 14, comma 1, della legge n. 234 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁸ Inviato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

⁹ Inviata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CLXXII, n. 4</u>	L. 948/1982 art. 3 co. quarto	Attività svolta dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti a vigilanza del Ministero degli affari esteri <i>(anno 2015)</i>	30/12/2016 10/01/2017 n. 737	3 ^a	Annuale
<u>Doc. CXLIX, n. 4</u>	L. 368/1989 art. 2 co. 1, lett. d)	Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) <i>(periodo 2016-2018)</i>	27/12/2016 10/01/2017 n. 737	3 ^a	Annuale
<u>Doc. LXXXII, n. 4¹⁰</u>	D.L. 8/2008 art. 2 co. 11-bis	Situazioni, risultati e prospettive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 8 del 2008 <i>(anno 2015)¹¹</i>	27/12/2016 10/01/2017 n. 737	3 ^a 4 ^a	Annuale
<u>Doc. LXXX, n. 4</u>	L. 401/1990 art. 3 co. 1, lett. g)	Attività svolta per la riforma degli istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero <i>(anno 2015)</i>	27/12/2016 10/01/2017 n. 737	3 ^a 7 ^a	Annuale
<u>Doc. LXX, n. 8</u>	L. 231/2003 art. 14 co. 1 ¹²	Partecipazione italiana alle operazioni internazionali <i>(gennaio-giugno 2016)</i>	27/12/2016 10/01/2017 n. 737 ¹³	3 ^a 4 ^a	Semestrale 30 giugno

¹⁰ Doc. CCXVII nella XVI legislatura.

¹¹ Si tratta della relazione - di cui all'articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, "Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. La disposizione richiamata prevede che il Ministro degli affari esteri riferisca alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione entro il 31 dicembre di ogni anno

¹² La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa riferiscano al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.

¹³ La relazione è predisposta congiuntamente dai Ministeri degli affari esteri e della difesa ed è trasmessa dal Ministro degli affari esteri.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 894	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹⁴	Attività svolta, bilancio di previsione e conto consuntivo dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale - ISPRA (anno 2015)	07/12/2016 10/01/2017 n. 737	13 ^a	Annuale 31 luglio
Doc. CXXIX, n. 3	L. 388/2000 art. 114 co. 19	Stato di avanzamento delle attività di risanamento ambientale dei sedimenti industriali di Bagnoli (aggiornata al 31 dicembre 2016)	19/01/2017 24/01/2017 n. 746	13 ^a	Annuale

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCX, n. 4¹⁵	L. 352/1997 art. 10 co. 8	Attività della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa (anno 2015)	20/12/2016 10/01/2017 n. 737	7 ^a	Annuale

¹⁴ L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha istituito l'ISPRA, stabilisce che l'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e, come tale, ricade nelle previsioni dell'art. 30, quinto comma, della legge 70/1975. L'articolo 28, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 112 ha soppresso, trasferendone le competenze all'ISPRA, l'ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, l'INFS - Istituto nazionale per la fauna selvatica e l'APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

¹⁵ Già Doc. CLXVI nella XVI legislatura. Si ricorda che l'articolo 12, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che aveva previsto la messa in liquidazione della Società Arcus s.p.a a partire dal 1° gennaio 2014, è stato abrogato dall'art. 39, commi 1-bis e 1-ter, della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. LVI,</u> <u>n. 4</u>	L. 163/1985 art. 6 co. primo	Utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e andamento complessivo dello spettacolo (anno 2015)	16/12/2016 10/01/2017 n. 737	7 ^a	Annuale

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CLXIV,</u> <u>n. 45</u> ¹⁶	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ¹⁷	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di competenza e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (anno 2015)	09/01/2017 10/01/2017 n. 737	4 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno

¹⁶ Per la XVI legislatura si veda doc. CCVIII.

¹⁷ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXXXI, n. 2	D.LGS. 153/1999 art. 10 co. 3, lett. k-bis) ¹⁸	Attività svolta dalle Fondazioni bancarie (<i>anni 2014 e 2015</i>)	20/01/2017 31/01/2017 n. 751	6 ^a	Annuale 30 giugno

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 895	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Cassa delle ammende (<i>anno 2015</i>)	16/12/2016 10/01/2017 n. 737	2 ^a	Annuale 31 luglio
Atto n. 896	L. 70/1975 art. 30 co. quinto) ¹⁹	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria - EAP (<i>anno 2015</i>)	16/12/2016 10/01/2017 n. 737	2 ^a 11 ^a	Annuale 31 luglio
Atto n. 897	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Relazione sull'attività svolta nell'anno 2015 dalla Cassa Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari, nonché bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e conto consuntivo 2015	20/12/2016 10/01/2017 n. 737	2 ^a 11 ^a	Annuale 31 luglio

La presente lettera è stata aggiunta dall'articolo 52, co. 1-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

¹⁹ Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXXX, n. 4	D.LGS. 162/2007 art. 7 co. 4	Rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane <i>(anno 2015)</i> ²⁰	20/01/2017 31/01/2017 n. 751	8 ^a	Annuale 30 ottobre

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXIV, n. 8	D.LGS. 159/2011 art. 109 co. 1 primo periodo ²¹	Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) <i>(primo semestre 2016)</i>	03/01/2017 12/01/2017 n. 739	1 ^a 2 ^a	Semestrale 31 dicembre
Doc. XXXVIII, n. 4	L. 121/1981 art. 113 co. 1	Attività delle Forze di polizia, stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale <i>(anno 2015)</i>	04/01/2017 17/01/2017 n. 741	1 ^a 2 ^a	Annuale

²⁰ Già Doc. CCXI nella XVI legislatura. Il rapporto sulla sicurezza delle ferrovie italiane, predisposto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), è corredato dalla relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia.

²¹ L'obbligo di relazione era già previsto dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, che è stato abrogato, a decorrere dal 13 ottobre 2011, dall'articolo 120, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXXXIII, n. 4	L. 284/1997 art. 2 co. 7	Stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità e l'educazione e la riabilitazione visiva <i>(anno 2015)</i>	13/01/2017 18/01/2017 n. 743	12 ^a	Annuale 30 settembre

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXXII, n. 3²²	D.LGS. 152/2006 art. 172 co. 3-bis	Adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato <i>(Dati aggiornati a dicembre 2016)</i>	29/12/2016 10/01/2017 n. 737	13 ^a	Semestrale Entro il 31 dicembre 2014, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno

²² Il presente comma - inserito dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5 - stabilisce quanto segue: "Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

COMMISSARIO AD ACTA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXIX, n. 6	D.L. 73/2014 art. 2 co. 2 primo periodo ²³	Relazione sull'attività svolta, sull'entità dei lavori ancora da eseguire e sulla rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto <i>(aggiornata al 31 dicembre 2016)</i>	09/01/2017 25/01/2017 n. 748	8 ^a 13 ^a	Semestrale 31 dicembre

²³ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario "ad acta" di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto.

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, ha modificato l'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2016 l'incarico del commissario.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE**BANCA D'ITALIA**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Banca d'Italia	Doc. CCXXXIII, n. 2	D.L. 133/2013 art. 4 co. 6- <i>bis</i>	Relazione sulle operazioni di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in base a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto- legge n. 133 del 2013 <i>(anno 2016)</i>	04/01/2017 12/01/2017 n. 740	6 ^a	Annuale

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 252 /2016 art. 3, co. 3 ²⁴	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	Eventuale
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 250 /2016 art. 3, co. 3 ²⁵	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	Eventuale
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 258/2016 art. 3, co. 3 ²⁶	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	Eventuale

²⁴ La legge 21 dicembre 2016, n. 252, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 252: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

²⁵ La legge 21 dicembre 2016, n. 250, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 250: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

²⁶ La legge 21 dicembre 2016, n. 258, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 258: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 249/2016 art. 3, co. 2 ²⁷	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	Eventuale
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 246/2016 art. 3, co. 3 ²⁸	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	Eventuale
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 247 /2016 art. 3, co. 3 ²⁹	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	Eventuale
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 10 /2017 art. 3, co. 3 ³⁰	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	Eventuale

²⁷ La legge 21 dicembre 2016, n. 249, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 249: il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

²⁸ La legge 21 dicembre 2016, n. 246, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 246: il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3 e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

²⁹ La legge 21 dicembre 2016, n. 247, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 247: il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3 e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

³⁰ La 25 gennaio 2017, n. 10, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 10: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

Ultimi fascicoli pubblicati

(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

- n. 41 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2016
- n. 40 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2016
- n. 39 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2016
- n. 38 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2016
- n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016
- n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016
- n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016
- n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016
- n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016
- n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016
- n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016
- n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015
- n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015
- n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015
- n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015
- n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015
- n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015
- n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015
- n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015
- n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015
- n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015
- n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015
- n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014
- n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014
- n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014
- n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014
- n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014
- n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014
- n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014
- n. 12 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2014